

# ***Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu***

## **REGOLAMENTO PROVVISORIO**

Art. 14 L.R. 24/10/2014 N.20

Approvato dall'Assemblea del Parco in data 17 gennaio 2020 con Deliberazione  
n. 2

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1. (Oggetto)**

1. Il presente regolamento provvisorio, ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della legge regionale n.31/89 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale), disciplina l'esercizio delle attività consentite nel parco naturale regionale di Gutturu Mannu, in conformità all'articolo 14 della legge regionale n.20 del 24 ottobre 2014, (Istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu) e della legge regionale N. 1 del 11 gennaio art. 4.

### **Art. 2. (Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica all'interno del territorio del parco naturale regionale di Gutturu Mannu, come delimitato dalla perimetrazione di cui alla art. 2 della legge regionale n.20 del 24 ottobre 2014.

### **Art. 3. (Nulla osta e poteri d'intervento dell'Ente Parco)**

1. Ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 20/2014, così modificato dalla L.R. n. 1/2019, nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato dal direttore del parco, a richiesta dell'interessato, entro sessanta giorni. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse i termini di rilascio del nulla osta";

2. Nei casi in cui è prevista la procedura di valutazione di incidenza, nelle aree di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), è preliminarmente acquisito il nulla osta dell'Ente Parco da parte dell'interessato.

3. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nulla osta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente o a seguito di conferenza di servizio.

4. Ai sensi dell'art.17 della L.R. n. 20/2014 qualora sia esercitata un'attività in difformità dai piani, dai regolamenti o dai nulla osta rilasciati, l'ente parco dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore.

### **Art.4. (Richiesta di autorizzazione)**

1. Le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività pubbliche e private a norma del presente Regolamento devono essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Parco all'indirizzo mail protocollo@parcogutturumannu.it o consegnata presso gli uffici del Parco.

## CAPO II NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE

### **Art. 5. (Accesso al parco)**

1. L'accesso al parco è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari di vietare l'accesso ai propri terreni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti .

2. L'ente parco può stabilire il pagamento di un biglietto d'ingresso per la visita di determinate porzioni/strutture del parco, ad esclusione dei residenti, a vantaggio di soggetti terzi incaricati dall'ente stesso.
3. Il pernottamento all'interno del parco è consentito nelle strutture ricettive dell'ente parco la cui gestione verrà affidata a terzi.

**Art. 6. (Trekking, mountain bike, escursioni a cavallo)**

1. Le attività di trekking, mountain bike ed escursionismo a cavallo sono libere e devono essere svolte esclusivamente sulla rete di sentieri esistente.
2. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione e di sistema, il Parco si dota di una rete di sentieri escursionistici inseriti all'interno del catasto della Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.) e ne adotta le linee guida.
3. Sono vietate le pratiche di discesa pura in mountain bike (*downhill*) salvo specifici tracciati identificati dall'ente parco.
4. I ciclisti ed altri veicoli a pedali devono rispettare sia le norme generali che specifiche del Codice della Strada, dare la precedenza ai pedoni, procedere a velocità moderata (non superiore a 20 km orari) lungo le strade non asfaltate e le piste forestali.

**Art. 7. (Norme di carattere generale)**

1. Nell'intero territorio del parco sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
  - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16 e 23 comma 2 e 3;
  - b) il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro- pastorali e fatte salve le disposizioni degli artt. 18, 19, 20 comma 2, nonché le autorizzazioni dell'Ente Parco volte a consentire le attività di cui all'art. 16, la realizzazione delle attività selvicolturali, di difesa dagli incendi e dal dissesto idraulico e idrogeologico, nonché degli altri interventi funzionali alla gestione sostenibile del territorio;
  - c) l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali;
  - d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
  - e) la modificazione del regime delle acque, fatte salve le autorizzazioni dell'Ente Parco volte a consentire la realizzazione delle attività agro-pastorali, di difesa dagli incendi e dal dissesto idraulico e idrogeologico; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie.
  - g) l'uso di fuochi all'aperto, al di fuori dei casi previsti dal successivo art. 10;
  - h) danneggiare, scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici la segnaletica, la cartellonistica, gli alberi e qualsiasi altro elemento naturale del parco; è altresì vietata la segnatura non autorizzata di sentieri e percorsi;
  - i) fotografare o filmare, al di fuori dei casi autorizzati dall'ente parco, nidi e tane occupati;
  - l) collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale in assenza del preventivo nulla osta dell'ente parco;
  - m) smaltire i liquami organici e chimici prodotti durante il soggiorno dei camper all'interno del parco o comunque sul terreno, nei fossi o in qualunque altro sito non a questo appositamente destinato e realizzato secondo la normativa vigente;
  - n) il sorvolo di qualsiasi velivolo non autorizzato, compresi deltaplano, parapendio, paracadute, nonché velivoli a pilotaggio remoto (droni), fatte salve la attività dei mezzi di servizio preposti alla polizia giudiziaria, protezione civile, lotta antincendi, nonché alle attività di ricerca di cui all'art. 16. L'utilizzo dei droni per scopi commerciali o all'interno di progetti di comunicazione dovranno essere autorizzati dall'Ente Parco;
  - o) campeggiare al di fuori delle aree attrezzate;

- p) con l'eccezione delle aree appositamente attrezzate, dal tramonto all'alba è vietata la sosta delle autocaravan, dei campers, delle roulotte e di tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone;
  - q) la creazione di ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;
  - r) la realizzazione di nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dal piano del parco e programmi regionali;
- 2) previo nulla osta sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative.

**Art. 8. (Diritti reali ed usi civici)**

1. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, di cui al regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751 (Riordinamento degli usi civici nel Regno), convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e alla Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12 che sono esercitati nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.

**Art. 9. (Accensione di fuochi)**

- 1. L'accensione di fuochi all'aperto e l'utilizzo di fiamme libere sono vietati su tutto il territorio del parco fatti salvi i commi 2, 3 e 4.
- 2. Nelle aree appositamente attrezzate e segnalate con cartellonistica conforme, nel periodo compreso tra il 1° Novembre e il 31 Maggio, è consentita, in deroga al comma 1, l'accensione di fuochi per cottura di cibi, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza.
- 3. E' consentita l'accensione di fuochi per le operazioni agricole e selvicolturali e per gli interventi di lotta antincendi quali fuoco tattico e controfuoco, purché ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni regionali antincendi e della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia.
- 4. E' consentito l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l'utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci, purché ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni regionali antincendio e della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

**Art. 10. (Abbandono di rifiuti)**

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compresi quelli derivanti da picnic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del parco. E' altresì vietato lo smaltimento attraverso la combustione.

**Art. 11. (Manifestazioni pubbliche sportive)**

- 1. Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate che comprendano escursioni a piedi, a cavallo o in bicicletta devono essere svolte unicamente su strade provinciali, comunali, piste forestali, sentieri, purché accessibili al pubblico.
- 2. Sono vietate le manifestazioni pubbliche sportive organizzate che prevedano l'uso di auto, mezzi fuoristrada, moto, quad, e qualunque altro mezzo a motore.
- 3. E' consentito l'uso di mezzi a motore esclusivamente agli organizzatori delle manifestazioni per ragioni connesse al loro svolgimento.

**Art. 12. (Nulla osta per le manifestazioni pubbliche sportive)**

- 1. Le manifestazioni pubbliche sportive devono ottenere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco.
- 2. La richiesta di nulla osta deve essere presentata all'Ente Parco entro 30 giorni naturali prima della data di svolgimento della manifestazione a pena di irricevibilità, corredata dai seguenti allegati:
  - a) i prescritti provvedimenti autorizzatori rilasciati dagli enti competenti ai sensi della normativa vigente;
  - b) una relazione attestante: la natura della manifestazione e la tipologia della disciplina sportiva svolta; il luogo e l'itinerario interessati all'interno del parco dalla manifestazione; la durata della manifestazione; una

cartografia con evidenziati il percorso, la localizzazione delle eventuali strutture, ivi compresi i servizi igienici temporanei, delle aree di ristoro, emergenza e soccorso nonché delle aree riservate al pubblico;

c) il Piano di sicurezza.

3. L'ente parco può prescrivere, in sede di nulla osta, modifiche ai percorsi o alle modalità organizzative, cui gli organizzatori o promotori devono attenersi nonché indicare specifiche norme comportamentali al fine di salvaguardare gli ambienti naturali.

**Art. 13. (Riprese fotografiche, video e cinematografiche )**

1. Sono libere e gratuite le riprese eseguite con qualsiasi mezzo effettuate ai fini amatoriali. Sono altresì libere e gratuite le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca e svolte nell'ambito della ricerca scientifica se autorizzate dall'Ente Parco.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco.

3. Quando il materiale viene utilizzato o pubblicato deve essere sempre riportato il nome del sito Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.

4. Le riprese foto-video- cinematografiche debbono essere effettuate senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.

5. Sono vietate le riprese fotografiche e cinematografiche durante la stagione riproduttiva nel rispetto della L. R. n. 23/1998 art. 62 e della L.R. n. 20/2014 art.14 c.3.

6. Per motivi particolari di carattere professionale o di ricerca scientifica potranno essere autorizzate, a seguito di nulla osta preventivamente rilasciato dall'Ente Parco, riprese, foto, video cinematografiche durante la stagione riproduttiva.

**Art. 14. (Servizi di informazione turistica ed ambientale sul parco)**

1. Le attività di informazione turistica ed ambientale sul parco sono esercitate secondo le modalità e nei luoghi individuati dall'Ente Parco.

2. Il materiale informativo e pubblicitario riguardante il parco prodotto da terzi, deve essere sottoposto a verifica da parte dell'Ente Parco, al fine di uniformare le modalità di comunicazione.

**Art. 15. (Attività di ricerca scientifica)**

1. Coloro che vogliano effettuare attività di ricerca scientifica nel territorio del parco, presentano apposita richiesta scritta all'Ente Parco, alla quale deve essere allegato un programma analitico di ricerca che indichi in particolare:

a) le persone impegnate nelle attività di ricerca e le loro professionalità, con allegati i loro curricula vitae;

b) l'area del parco interessata;

c) l'oggetto e la finalità della ricerca;

d) la durata della ricerca;

e) i prelievi da effettuare, sia di materiale vivente che non vivente;

f) le metodologie applicate;

g) l'eventuale impiego di apparecchiature;

h) le misure previste per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente del parco, sulle popolazioni delle specie vegetali ed animali, sulle formazioni geologiche, ivi compresi i reperti fossili;

i) la eventuale pubblicazione dei risultati della ricerca e le sue modalità.

2. Non è consentita l'effettuazione di attività di ricerca scientifica che preveda la manipolazione di esemplari animali vivi nei periodi riproduttivi delle specie interessate o che possa produrre eccessivo disturbo in detti periodi o in altre delicate fasi biologiche individuate dall'ente parco.

3. L'ente parco può, in qualunque momento e per motivate ragioni legate alla gestione del parco e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni relativamente alle attività di cui al comma 1, lettere e) e g).

4. Qualora l'attività di ricerca scientifica comporti delle spese a carico dell'ente parco o comunque l'impegno della sua organizzazione amministrativa e delle sue strutture, l'ente parco provvede alla stipula

di una apposita convenzione con il soggetto autorizzato ad effettuare l'attività di ricerca, che preveda i reciproci obblighi ed oneri. In particolare le convenzioni prevedono che i dati raccolti e quanto prodotto dalle attività di ricerca siano di proprietà anche dell'ente parco, che può utilizzarli liberamente, anche mediante pubblicazione, nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali. In ogni caso, la pubblicazione dei risultati della ricerca da parte dei ricercatori deve contenere la citazione dell'ente parco.

5. Le attività di ricerca scientifica che prevedono la manipolazione o il prelievo di organismi viventi devono effettuarsi sempre in presenza di personale delle competenti strutture dell'ente parco.

**Art. 16. (Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale)**

1. A eccezione delle aree antropizzate non è consentito l'uso di apparecchi radio-televisivi, di riproduttori e diffusori di musica, di impianti di amplificazione nonché la produzione di suoni e rumori tali da arrecare disturbo alla quiete naturale.

2. E' sempre consentito l'uso di apparecchi trasmettenti impiegati dai servizi di vigilanza, antincendio e soccorso e quelli ubicati all'interno di abitazioni.

3. E' consentita l'utilizzazione di qualunque apparecchio emettitore di onde sonore o luminose finalizzate alla ricerca scientifica, al monitoraggio, alla sorveglianza, al soccorso nonché al pronto intervento:

a) sempre, ove trattasi di apparecchio portatile o veicolare;

b) previa comunicazione all'Ente Parco, ove trattasi di installazione temporanea;

c) previa autorizzazione dell'Ente Parco, ove trattasi di installazione fissa.

4. E' consentito, previa autorizzazione dell'Ente Parco, l'utilizzo notturno di fari di profondità per l'avvistamento di fauna selvatica. A tal fine nella comunicazione sono indicati i motivi, la data ed il luogo dell'utilizzo nonché l'uso eventuale di automezzi.

5. E' considerato disturbo alla quiete e all'ambiente naturale anche la guida di mezzi a motore a velocità superiore ai 20 km orari lungo le strade non asfaltate e le piste forestali.

6. Per quanto concerne i limiti di inquinamento acustico si fa riferimento ai limiti stabiliti nei Piani di Classificazione acustica di ciascun comune facente parte del Parco (legge n. 447 del 26 ottobre 1995).

### CAPO III GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E DELLA FLORA SPONTANEA

**Art. 17. (Raccolta dei prodotti del sottobosco)**

1. E' consentita la raccolta di frutti del sottobosco in tutto il territorio del parco, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla normativa vigente in materia.

2. E' proibito danneggiare o distruggere, anche parzialmente, tutte le specie fruttifere durante la raccolta.

3. La raccolta di erbe e frutti del sottobosco può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

**Art. 18. (Raccolta dei funghi epigei spontanei)**

1. E' consentita la raccolta di funghi epigei spontanei in tutto il territorio del parco, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla normativa vigente in materia.

2. La raccolta deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente in materia, senza necessità di acquisire il nulla osta dell'ente parco ed in conformità alle seguenti prescrizioni:

a) la raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia permesso l'accesso e non sia prevista alcuna limitazione dalla normativa vigente;

b) la raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;

c) è proibito distruggere esemplari di funghi non commestibili;

d) nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione. I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e areati, atti a diffondere le spore. E' vietato l'uso di sacchetti di plastica.

**Art. 19. (Tutela della flora spontanea)**

1. In tutto il territorio del parco è protetta la flora spontanea indigena, a livello erbaceo, arbustivo ed arboreo, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-pastorali. E' inoltre proibito effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento .
2. Per motivi scientifici o didattici, fatti salvi i diritti dei proprietari e degli aventi titolo, possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 1 i ricercatori forniti di autorizzazione, rilasciata dalla Direzione del Parco, che individui specie e quantità prelevabili.

**Art. 20. (Introduzione di specie vegetali)**

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone.
2. Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione dell'Ente Parco. Sono altresì fatte salve le piante ornamentali situate nelle immediate pertinenze degli edifici, purché sia evitata la propagazione delle specie non autoctone all'esterno delle pertinenze stesse.

**Art. 21 (Gestione delle risorse forestali)**

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 8/2016, Legge Forestale della Sardegna, la pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è soggetta alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.
2. Il Piano forestale particolareggiato (PFP) è lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture a esse connesse. Il PFP è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati. Il PFP sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 112 ed è approvato dal servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
3. Le aree forestali di proprietà regionale presenti all'interno del parco sono gestite dall'Agenzia Forestas ai sensi dell'art.35 e segg. della L.R. n. 8/2016, attraverso una gestione forestale pianificata, orientata alla preservazione e conservazione della qualità dei sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche. L'Agenzia predispone e attua i propri programmi di attività e relativi progetti esecutivi, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle linee gestionali contenuti negli strumenti della pianificazione forestale regionale e in attuazione del Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) predisposto dall'Assessorato regionale competente e delle ulteriori direttive impartite dalla G.R. I progetti dell'Agenzia sono comunque soggetti all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni ambientali e paesaggistiche
4. Chiunque intenda sottoporre ad utilizzazione boschi cedui o procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e di potatura, deve darne comunicazione, su apposito modulo, alla Stazione Forestale e di V.A competente per territorio.
5. Qualora gli interventi rientrino tra le attività economiche produttive di beni e servizi, o siano soggette a titolo abilitativo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, anche come intervento selvicolturale si deve seguire specifica procedura attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE).

**CAPO IV TUTELA DELLA FAUNA ED INTERVENTI CONNESSI**

**Art. 22. (Tutela della fauna)**

1. Fatti salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi previsti dall'articolo 14, comma 6 della L.R. n. 20/2014, all'interno del parco sono vietati:
  - a) l'attività venatoria;

b) la cattura, il prelievo e l'uccisione di animali della fauna omeoterma, a qualsiasi specie essi appartengano;

c) il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione e riposo della fauna omeoterma, la raccolta o la distruzione di uova nonché ogni azione in grado di arrecare disturbo nei confronti della fauna.

2. Sono consentiti gli interventi sulla fauna in applicazione della normativa igienico-sanitaria, fitopatologica, veterinaria e forestale nonché le catture ed i trappolamenti effettuati a scopo didattico e scientifico, preventivamente autorizzati dal parco.

3. Con apposito regolamento verranno definiti e disciplinati gli interventi di gestione della fauna selvatica, i censimenti e il monitoraggio della fauna selvatica, nel rispetto delle leggi nazionali, regionali e delle direttive comunitarie in materia, le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 lettera a) dell'art.14 della L.R. n. 20/2014, in particolare eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, (da effettuarsi con munizioni atossiche), necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 23/1998 e dell'art.22 della L.N. n. 394/91 e ss.mm.ii.

### **Art.23. (Cani e gatti domestici)**

1. Per prevenire il disturbo alla fauna selvatica e il rischio di trasmissione di patologie è fatto divieto di introdurre cani non tenuti al guinzaglio su tutto il territorio del parco.

2. Non sono soggetti alle restrizioni di cui al comma 1:

a) i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;

b) i cani da pastore in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore;

c) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico;

d) i cani utilizzati per pubblico servizio e per operazioni di soccorso;

e) i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

E' fatto assoluto divieto di lasciare i cani vaganti in tutto territorio del parco, sia nelle ore diurne che notturne.

3. I cani di proprietà dovranno essere condotti in base a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 6 agosto 2013 e successive modifiche, concernente la tutela dell'incolumità pubblica.

4. A causa del fenomeno di ibridazione con il gatto selvatico, non è consentita l'introduzione di gatti domestici all'interno del Parco, con esclusione delle private abitazioni, ovili, caserme, purchè gli animali siano sterilizzati.

## **CAPO V SANZIONI**

### **Art. 24. (Sanzioni )**

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento-provisorio si applicano:

a) le sanzioni amministrative previste all'art.23 della L.R. n. 20/2014;

b) le sanzioni di cui all'art. 30 commi 1 e 8 della legge quadro n. 394/1991.

### **Art.25. (Vigilanza e competenza sull'irrogazione delle sanzioni)**

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni del presente regolamento e la competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).

## **CAPO VI NORME FINALI**

### **Art. 26. (Deroghe e limitazioni)**

1. Fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli precedenti, l'Ente Parco può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.

2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento-provisorio sono specifiche,

nominative e a termine. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.

3. Sono fatte salve le attività operate Agenzia Forestas nell'ambito delle proprie competenze istituzionali di cui alla L.R. n. 8 del 2016.

**Art.27. (Norme finali )**

1. Nelle aree ricadenti nel perimetro del Parco sono validi e si applicano i regolamenti edilizi e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici dei singoli Comuni adeguati a seguito di verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale.

2. Nell'ambito del Piano del Parco, delle relative Norme di Attuazione e del Regolamento definitivo, potranno essere definite ulteriori deroghe o specificazioni.